

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AUTONOMO DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI.

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica nei casi e nei limiti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 286/1998 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulle condizioni dello straniero") e dall'art. 39 del D.P.R. 394/1999 ("Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulle condizioni dello straniero"), così come modificato dall'art. 36 del D.P.R. 334/2004, tenuto conto delle specifiche indicazioni fornite alle Camere di Commercio dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con la circolare n. 3484/C del 4 aprile 2000, dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3589/C del 20 luglio 2005 e dal Decreto Interministeriale 11 maggio 2011.

Il regolamento dispone in merito allo svolgimento dei procedimenti amministrativi relativi a:

- A) rilascio, a seguito di istanza dell'interessato, di apposita Dichiarazione (o **Nulla Osta**) attestante l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto dallo straniero che intenda svolgere in Italia una attività di lavoro autonomo per la quale è previsto il possesso di una autorizzazione, o licenza, o l'iscrizione in un apposito Registro o Albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia ed ogni altro adempimento amministrativo, per i quali la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce è individuata, da norme di legge o regolamentari, quale Autorità amministrativa competente;
- B) rilascio, a seguito di istanza dell'interessato, di una Attestazione dei parametri di riferimento riguardanti le risorse finanziarie che lo straniero, che intenda far ingresso nel territorio dello Stato, ovvero sia già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente l'esercizio di una attività lavorativa, deve dimostrare di possedere per avviare un'attività di lavoro autonomo a carattere imprenditoriale per la quale è prevista l'iscrizione al Registro delle Imprese, sia per quelle attività che necessitano di titolo abilitativo e quindi della dichiarazione di cui al precedente punto a), sia per quelle "libere" per le quali non è necessaria.

Art. 2 Definizioni

Nel prosieguo del presente regolamento è da intendersi per:

- "**Camera di commercio**", si intende la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce;
- "**Dichiarazione**", si intende il provvedimento di cui all'art.1, comma 2, lettera a), rilasciato ai sensi dell'art. 39, comma 1 e 4, del D.P.R. 394/1999;
- "**Attestazione**", si intende il provvedimento di cui all'art.1, comma 2, lettera b), rilasciato ai sensi dell'art. 39, comma 3 e 4, del D.P.R. 394/1999.

Art. 3

Responsabile del procedimento e termini

La Dichiarazione e/o l'Attestazione viene rilasciata dal dirigente responsabile o suo sostituto individuato quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 7.8.1990 n. 241.

In particolare, l'Attestazione riguarderà l'astratta individuazione delle risorse necessarie e sarà ricondotta all'espressione di un'unica somma della quale l'interessato dovrà dimostrare la disponibilità in Italia. Non è di competenza della Camera di commercio la verifica dell'effettiva disponibilità delle risorse economiche da parte del cittadino extracomunitario e della relativa provenienza da fonti lecite.

Ai sensi dell'art.2 della L. 241/1990, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa istanza.

Il termine di cui al comma precedente potrà essere prolungato, per un massimo di giorni 30, in caso di particolari esigenze istruttorie.

Art. 4

Presentazione delle domande

Le domande di rilascio delle Dichiarazioni o delle Attestazioni devono essere presentate utilizzando il modello messo a disposizione dalla Camera di commercio, cui deve essere allegata la ricevuta di avvenuto versamento del diritto di segreteria fissato dal Segretario Generale sulla base del costo del servizio reso, nonché n.2 marche da bollo amministrative (una per la domanda, una per il provvedimento richiesto).

La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata con le modalità previste dall'art.38 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. Il permesso di soggiorno non costituisce valido documento di identificazione.

Se il richiedente non si trova sul territorio Italiano, la domanda viene presentata da un procuratore, che firma personalmente il modello (con sottoscrizione autenticata ai sensi dall'art.38 del D.P.R. 445/2000) ed allega la procura, che deve rivestire una delle seguenti forme:

- a) redatta da un notaio italiano;
- b) redatta all'estero con legalizzazione della firma del delegante da parte di una rappresentanza diplomatica o consolare Italiana all'estero (D.P.R. 445/2000, art. 33);
- c) redatta all'estero in un Paese aderente alla convenzione dell'Aja (ratificata in Italia dalla L. 1253/1966) e contenente pertanto l'Apostille (che sostituisce la legalizzazione ed è apposta dall'Autorità competente del Paese aderente).

Nei casi sub b) e c) del precedente comma, è necessario allegare la traduzione della procura che deve essere:

- certificata conforme al testo straniero dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana;

- munita di asseverazione resa con giuramento da parte di un traduttore innanzi ad un Tribunale italiano.

Art. 5

Dichiarazione di cui all'art. 1, secondo comma, punto a)

La Camera di commercio, su richiesta dell'interessato, rilascia la Dichiarazione limitatamente alle attività per le quali gli uffici camerali sono tenuti, per legge o per regolamento, ad accertare determinati requisiti e/o condizioni, in assenza dei quali non è consentito l'esercizio dell'attività.

La Dichiarazione ha validità 3 mesi dalla data di rilascio.

La Dichiarazione non può essere rilasciata in relazione alla mera iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della L. 580/1993, non assolvendo queste funzioni abilitanti od autorizzatorie ma solo di pubblicità legale, e, più in generale, non viene rilasciata per tutte quelle attività "libere" per le quali non sono previste licenze, autorizzazioni, abilitazioni o denunce di inizio attività; la Camera di commercio è tuttavia tenuta a specificare tale circostanza.

La Dichiarazione attesta che il richiedente è in possesso dei requisiti e/o condizioni per il rilascio del titolo abilitante o autorizzatorio, comunque denominato, legittimante lo svolgimento di una determinata attività di lavoro autonomo. Detta Dichiarazione riporterà in calce anche l'attestazione di cui all'art.1, comma secondo, lettera b), relativa ai parametri finanziari ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività.

Art. 6

Procedimento per il rilascio della Dichiarazione

La Camera di commercio, verificata la regolarità della domanda e della relativa sottoscrizione accerta la presenza dei requisiti richiesti, fatta eccezione per il titolo di soggiorno in Italia. I controlli sono sempre eseguiti sulla totalità delle domande e dei requisiti.

La Camera di Commercio, in applicazione della normativa vigente, provvede all'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria a verificare il possesso dei requisiti in capo al richiedente. Il possesso degli eventuali requisiti non verificabile d'ufficio (es.: titoli di studio od abilitativi rilasciati all'estero, idoneità fisica, ecc.), deve tuttavia essere dimostrato dal richiedente allegando alla domanda la relativa documentazione in copia autenticata.

Art. 7

Attestazione dei parametri finanziari di cui all'art. 1, secondo comma, punto b)

L'Attestazione di parametri finanziari consiste nell'astratta individuazione delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale con un'unica somma espressa in euro.

L'attestazione dei parametri finanziari è rilasciata, ove richiesta, agli stranieri che intendano operare come:

- a) lavoratori autonomi di imprese individuali;
- b) lavoratori autonomi prestatori d'opera presso le società delle quali sono loro stessi soci, costituite da almeno tre anni.

L'attestazione dei parametri finanziari è necessaria anche per lo straniero già presente in Italia che intende convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale in permesso per lavoro autonomo.

L'Attestazione dei parametri finanziari non è dovuta nei seguenti casi:

- possesso, da parte dello straniero, di "titolo" di subentro in una attività imprenditoriale già avviata. In tal caso la Camera rilascerà una specifica attestazione relativa alla validità ed idoneità di detto "titolo" ai fini del subentro dell'interessato nell'esercizio dell'attività indicata; tale attestazione sostituisce quella relativa ai parametri finanziari;
- possesso, da parte dello straniero, di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, o che comunque consenta l'esercizio di attività lavorativa (es.: per motivi familiari);
- per lo svolgimento di attività di consulenza;
- se l'attività consiste nella collaborazione nei confronti di imprese già iscritte nel registro delle imprese e già attive in Italia al fine di rivestire cariche societarie remunerate in misura superiore al livello minimo previsto dalla legge.

Art. 8

Individuazione dei parametri finanziari

I riferimenti astratti per l'individuazione dei parametri finanziari di riferimento, visto quanto stabilito dalla circolare del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato n. 3484/C del 4 aprile 2000, sono dati dai seguenti elementi di costi connessi all'esercizio della specifica attività che si intende intraprendere in Italia:

- 1) costi per immobili (contratto di acquisto o locazione e/o risorse necessarie);
- 2) costi per macchinari e impianti;
- 3) costi per attrezzature;
- 4) costi legati ad adempimenti amministrativi e pagamento imposte;
- 5) costi diversi (es. contratti di fornitura, scorte, etc.);
- 6) eventuali oneri per l'avviamento (tra questi ricadono anche gli oneri connessi alle spese di sostentamento per tutto il periodo necessario a che l'attività produca un idoneo reddito; le spese di sostentamento non dovranno essere considerate nel caso l'interessato usufruisca di ospitalità gratuita).

Il parametro finanziario sarà la risultanza della somma dei costi individuati al precedente comma ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5), alla quale andrà aggiunta la somma necessaria per la dimostrazione della disponibilità dei mezzi di sussistenza per il periodo di avviamento dell'attività definito in un ammontare superiore al triplo della somma pari alla

capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale (per l'anno 2016 pari ad €.17.473,73 - importo rivalutabile annualmente).

In particolare, tenuto conto degli elementi di costo di cui numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del comma 1, le risorse finanziarie richieste per l'esercizio delle seguenti attività maggiormente ricorrenti nella provincia di Lecce devono essere superiori a:

- A. commercio ambulante, procacciatore d'affari: *(rinviata definizione importo)*;
- B. commercio all'ingrosso: *(rinviata definizione importo)*;
- C. gastronomia, pizzeria d'asporto, pasticceria, gelateria ed attività similari: *(rinviata definizione importo)*;
- D. apertura esercizio di vicinato: *(rinviata definizione importo)*;
- E. somministrazione di alimenti e bevande: *(rinviata definizione importo)*;
- F. produzione di capi d'abbigliamento ed accessori: *(rinviata definizione importo)*;
- G. attività manifatturiera in genere: *(rinviata definizione importo)*;
- H. attività di servizi: € 12.000,00;
- I. attività turistiche di tipo recettivo/alberghiere: *(rinviata definizione importo)*.

Le risorse economiche necessarie per l'esercizio delle attività non rientranti nella precedente elencazione vengono individuate in astratto come segue:

- costo di acquisto o locazione di immobili, macchinari, impianti, attrezzature costi amministrativi e fiscali necessari per l'esercizio dell'attività imprenditoriale prescelta, tenuto conto delle dimensioni indicate dall'interessato e, comunque, non inferiore a € 50.000,00;
- disponibilità di un importo superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale (per l'anno 2016 pari ad €.17.474,73), importo rivalutabile annualmente.

Per il rilascio di attestazioni riguardanti attività più specificamente ed analiticamente individuate, sarà compito della Giunta camerale, nella prima riunione utile, definire volta per volta le risorse finanziarie occorrenti nel caso di specie. In questo caso il termine di conclusione del procedimento decorrerà dalla pronuncia dell'Organo collegiale.

Visto quanto stabilito dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.3859/C del 20 luglio 2005, l'individuazione dei parametri finanziari per i lavoratori autonomi prestatori d'opera presso le società delle quali sono loro stessi soci, costituite da almeno tre anni, deve essere effettuata prendendo in considerazione l'entità del patrimonio societario pro quota (es. fatto 100 il parametro per l'attività X in una società di tre soci, per ognuno è richiesta disponibilità economica pari a 33). Tale disponibilità, in ogni caso, dovrà sempre essere corrispondente almeno alla capitalizzazione su base annua dell'importo mensile pari all'assegno sociale.